



Al via la regolarizzazione dei lavoratori domestici

a cura di Alessandro Millo – Funzionario della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena*

La legge prevede la possibilità di **regolarizzare i rapporti di lavoro instaurati da almeno tre mesi alla data del 30 giugno 2009 e**

Dal 1° settembre 2009 possono essere presentate le istanze di regolarizzazione dei lavoratori domestici occupati come “colf” o “badanti”, almeno dal 1° aprile 2009, previo pagamento di un contributo forfetario di 500,00 euro, a norma dell’art.1-ter della L. n.102/09, pubblicata il 4 agosto 2009. Le domande vanno inoltrate entro il termine ultimo del 30 settembre 2009.

perduranti alla data di presentazione dell’istanza, con lavoratori domestici adibiti:

- ad **attività di sostegno alle esigenze del nucleo familiare (colf)**, da intendersi in senso anagrafico, comprese le convivenze in comunità religiose, militari o assistenziali (circolare Inps n.101/09);
- ad **attività di assistenza alla persona propria o di un familiare**, anche non convivente, **affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza (badanti)**. In attesa di più autorevoli indicazioni, ai fini della norma in esame, potrebbero ritenersi “familiari” i parenti e gli affini legalmente tenuti all’assistenza a norma dell’art.433 c.c.: il coniuge, i figli e discendenti, i genitori ed ascendenti, genero e nuora, suocero e suocera, i fratelli (analogamente a quanto previsto dalla modulistica ministeriale ai fini del rilascio del nulla osta al lavoro domestico nell’ambito degli ordinari flussi migratori: mod. A-DOM).

Possono presentare l’istanza i datori di lavoro italiani, cittadini dell’Unione Europea o extracomunitari in possesso della carta di soggiorno (rilasciata ai familiari di cittadini comunitari, a norma del D.Lgs. n.30/07) o del permesso di soggiorno di lungo periodo (rilasciato dopo almeno 5 anni di regolare soggiorno, previa dimostrazione della disponibilità di un reddito e di un alloggio adeguato, a norma dell’art.9 del D.Lgs. n.286/98), con conseguente esclusione dei datori di lavoro extracomunitari in possesso del semplice permesso di soggiorno.

Possono essere regolarizzati sia lavoratori italiani, cittadini dell’U.E. o stranieri regolarmente soggiornanti (in questo caso la domanda va presentata all’Inps), sia lavoratori extracomunitari “clandestini”, sprovvisti del permesso di soggiorno (in quest’ultimo caso la domanda va presentata allo Sportello unico per l’immigrazione e sono previsti requisiti più restrittivi).

Regolarizzazione dei domestici italiani o comunitari o extracomunitari già in possesso del permesso di soggiorno

Qualora il **lavoratore impiegato “in nero”** sia **italiano o comunitario**, l’istanza va presentata **all’Inps**, compilando il modello LD-EM2009 U.E., reperibile sul sito *internet* dell’Istituto e presentandolo con una delle seguenti modalità:

- ❖ chiamando il centro di contatto al numero gratuito 803164;
- ❖ attraverso la procedura *on-line* disponibile sul sito Inps;
- ❖ attraverso gli sportelli Inps, allegando copia di un documento di identità;
- ❖ per posta raccomandata A.R., allegando copia di un documento di identità.

* Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione pubblica di appartenenza.

Con la presentazione del modello LD-EM2009 U.E., si assolve contestualmente anche l'obbligo di comunicazione previsto dall'art.16-*bis* del D.L. n.185/08, convertito in L. n.2/09, come conferma la circolare Inps n.101/09.

Nell'istanza dovranno essere indicati gli estremi del versamento del contributo forfetario di 500,00 euro, che può essere effettuato a decorrere dal 21 agosto 2009, utilizzando lo speciale modello F24 per "versamenti con elementi identificativi" reperibile sui siti *internet* dell'Agenzia delle Entrate, del Ministero dell'Interno, del Ministero del Lavoro e dell'Inps, indicando:

- ✓ come 'tipo': R;
- ✓ come 'codice': RINT;
- ✓ come 'anno di riferimento': 2009;
- ✓ come 'elementi identificativi': il codice fiscale del lavoratore o, se sprovvisto, il numero di un documento di identità in corso di validità ([Agenzia delle Entrate, R.M. n.209/09](#)).

Per la regolarizzazione di lavoratori italiani o comunitari, non è previsto alcun limite numerico, né di reddito, né di orario di lavoro, fermo restando naturalmente l'obbligo di assicurare il rispetto dell'inquadramento e del trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva.

Condivisibilmente, l'istituto afferma che la medesima procedura e i medesimi requisiti devono ritenersi applicabili anche alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro domestico instaurati "in nero" con cittadini stranieri già in possesso di un regolare permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa in Italia ([Inps, circolare n.101/09](#)), in quanto a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti è assicurata parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani (art.2, D.Lgs. n.286/98).

Di conseguenza, appare meno condivisibile la successiva riproposizione da parte dell'Inps, anche nel caso di regolarizzazione di lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti, dei limiti numerici che la norma espressamente prevede per le istanze di regolarizzazione dirette allo Sportello unico per l'immigrazione (il co.6 menziona infatti le sole istanze di cui al co.2, lett.b)). Del resto, le evidenti esigenze di controllo del fenomeno dell'immigrazione, che sussistono nel caso di rilascio di nuovi permessi di soggiorno, non ricorrono invece nel caso di lavoratori già regolarmente soggiornanti.

In ogni caso, la regolarizzazione del rapporto di lavoro con un cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante comporta la stipula del contratto di soggiorno (reperibile sul sito *internet* del Ministero dell'Interno: 'mod. Q'), da inviare entro 5 giorni allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-U.T.G. (art.36-*bis* del DPR n.394/99).

Regolarizzazione di lavoratori extracomunitari "clandestini", impiegati come colf

La legge consente di **regolarizzare** anche **lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno**, impiegati in violazione della normativa in materia di immigrazione. In tal caso, la **domanda** va presentata **allo Sportello unico per l'immigrazione** e, oltre ai requisiti previsti per la regolarizzazione dei domestici italiani, comunitari o stranieri regolarmente soggiornante, la norma pone ulteriori limiti e condizioni.

Qualora la domanda si riferisca a lavoratori "**clandestini**" **adibiti ad attività di sostegno alle esigenze familiari (colf)**:

- ➔ non può essere presentata più di un'istanza per nucleo familiare;
- ➔ l'orario di lavoro non può essere inferiore a venti ore settimanali;
- ➔ il reddito dichiarato dal nucleo familiare non può essere inferiore a 20'000,00 euro per i nuclei mono-reddito o 25'000,00 euro per quelli composti da più soggetti percettori di reddito.

La domanda va presentata **esclusivamente per via telematica**, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito *internet* del Ministero dell'Interno (www.interno.it), che ne attesterà la data di ricezione mediante *e-mail* di conferma trasmessa all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'utente e ricevuta stampabile della dichiarazione, resa disponibile in formato pdf, in un'area protetta del sito denominata "elenco domande inviate", nell'arco di 72 ore.

Nell'istanza dovranno essere indicati gli estremi del versamento del contributo forfetario di 500,00 euro, effettuato a decorrere dal 21 agosto 2009, utilizzando lo speciale modello F24 per "versamenti con elementi identificativi" reperibile sui siti *internet* dell'Agenzia delle Entrate, del Ministero dell'Interno, del Ministero del Lavoro e dell'Inps, indicando in questo caso:

- ✓ come 'tipo': R;
- ✓ come 'codice': REXT;
- ✓ come 'anno di riferimento': 2009;
- ✓ come 'elementi identificativi': il numero del passaporto o documento equipollente del lavoratore extracomunitario o i primi diciassette caratteri di questo, se di lunghezza superiore (Agenzia delle Entrate, R.M. n.209/09).

Lo Sportello unico per l'immigrazione provvederà ad acquisire il parere della Questura sull'eventuale sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (precedenti condanne, anche non definitive, per i reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza a norma degli artt.380 e 381 c.p.; inammissibilità a seguito di segnalazione nell'ambito di accordi di cooperazione internazionale; precedente espulsione per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato).

In assenza di motivi ostativi, le parti saranno convocate per la stipula del contratto di soggiorno e la conseguente richiesta del primo permesso di soggiorno. In tale occasione, il datore di lavoro dovrà esibire la domanda stampata e sottoscritta in forma cartacea e munita della marca da bollo, che dovrà corrispondere integralmente ai dati acquisiti in via telematica, compreso il codice identificativo della marca da bollo e l'attestazione del versamento del contributo forfetario. Dovrà inoltre essere esibita la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2008, al fine di verificarne la corrispondenza con quanto dichiarato nell'istanza (come richiesto dalla [circolare ministeriale n.10/09](#) diramata congiuntamente dal Ministero dell'Interno e dal Ministero del Lavoro).

Il lavoratore regolarizzato dovrà quindi inoltrare alla Questura, tramite gli uffici postali abilitati, la richiesta di primo permesso di soggiorno ricevuta dallo Sportello unico (già compilata) e sostenere il conseguente onere economico.

La presenza presso lo Sportello unico di un operatore dell'Inps (assicurata dalla citata circolare ministeriale congiunta) consentirà al datore di lavoro di assolvere contestualmente all'obbligo di comunicare l'assunzione all'Istituto entro le ventiquattro ore successive alla stipula del contratto di soggiorno (Mod. LD-EM2009extraUE).


Egli dovrà comunque provvedere con le ordinarie modalità al versamento della contribuzione dovuta per il periodo successivo al 30 giugno 2009, con le modalità ordinarie, utilizzando gli appositi bollettini di pagamento inviati dall'Istituto, sia quelli già compilati in base all'orario e alla retribuzione dichiarate, sia in bianco, da utilizzare in caso di variazioni, assenze e/o straordinario.

Considerato inoltre che il contributo forfetario di 500,00 euro assolve agli obblighi previdenziali solo relativamente al trimestre dal 1° aprile al 30 giugno 2009, qualora venga dichiarata una data di assunzione antecedente al 1° aprile, l'Istituto richiederà al datore di lavoro la contribuzione dovuta per il periodo antecedente, nella misura ordinaria, con le modalità e gli interessi che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro.

Si rammenta, infine, che qualora il **lavoratore domestico** sia **convivente con il datore di lavoro**, vige l'obbligo di dare comunicazione entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza (Questura, Commissariato o Sindaco) delle generalità e degli estremi del passaporto del cittadino straniero e l'esatta ubicazione dell'alloggio che gli viene assegnato a qualsiasi titolo, pena la sanzione amministrativa da 160,00 a 1.100,00 (art.7 del D.Lgs. n.286/98).

Regolarizzazione di lavoratori extracomunitari "clandestini", impiegati come badanti

Per la **regolarizzazione di lavoratori stranieri extracomunitari impiegati in attività di assistenza a persone non autosufficienti**, oltre agli ordinari requisiti richiesti per la regolarizzazione dei domestici italiani, comunitari o stranieri regolarmente soggiornanti, la norma pone **condizioni e limiti differenti da quelli previsti nel caso di colf**.

 *La norma, infatti, consente di **regolarizzare fino a due badanti** e pertanto, qualora lo stesso nucleo familiare abbia fatto anche richiesta di un/a colf, il numero complessivo delle istanze che è possibile presentare sale a tre: 1 colf e 2 badanti (come espressamente affermato dalla citata circolare ministeriale congiunta).*


Non sono previsti, inoltre, limiti minimi di reddito e, pertanto, in occasione della convocazione presso lo Sportello unico per l'immigrazione, non occorre presentare la dichiarazione dei redditi 2008, bensì:

- ✓ la domanda stampata e sottoscritta in forma cartacea e munita della marca da bollo, per la verifica della corrispondenza con le informazioni acquisite in via telematica e l'attestazione del versamento del contributo forfetario;
- ✓ la certificazione medica attestante la sussistenza della patologia della persona assistita e, qualora la domanda sia stata presentata per due badanti, anche l'effettiva necessità di assistenza da parte di due persone. Si tratta di certificazione non autocertificabile ai sensi dell'art.49 del DPR n.445/00.

Resta ferma la necessità di assicurare un orario di lavoro non inferiore a 20 ore settimanali, un corretto inquadramento contrattuale (che per un/a badante non può essere inferiore a C-super) ed il rispetto del trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva.

Per il resto, la procedura è analoga a quella già illustrata per i lavoratori extracomunitari clandestini regolarizzati con mansioni di *colf*.

Gli effetti della regolarizzazione

 *L'accoglimento dell'istanza di regolarizzazione comporta l'estinzione di tutti i procedimenti penali, amministrativi e tributari per la violazione di norme in materia di impiego dei lavoratori e di immigrazione, con la sola eccezione delle ipotesi più gravi di sfruttamento dell'immigrazione clandestina, punite dall'art.12 del D.Lgs. n.286/98.*

Gli obblighi previdenziali per il periodo pregresso, invece, sono assolti con il versamento del contributo forfetario di 500,00 euro solo relativamente al trimestre dal 1° aprile al 30 giugno 2009 e, pertanto, qualora venga dichiarata una data di assunzione antecedente al 1° aprile, l'Istituto richiederà al datore di lavoro la contribuzione dovuta per il periodo antecedente, nella misura ordinaria, con le modalità e gli interessi che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro.

I contributi previdenziali per il periodo successivo dovranno essere versati con le modalità ordinarie, utilizzando gli appositi bollettini di pagamento inviati dall'Istituto, sia quelli già compilati in base all'orario e alla retribuzione dichiarate, sia in bianco, da utilizzare in caso di variazioni, assenze e/o straordinario.

I contributi versati in misura ordinaria per l'assunzione di badanti per l'assistenza a persone non autosufficienti sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi a fini Irpef, contrariamente al contributo forfetario di 500,00 euro versato per la regolarizzazione, definito in ogni caso non deducibile.

Nelle more della procedura, gli eventuali procedimenti pendenti a carico del datore di lavoro restano sospesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma e il lavoratore straniero non può essere espulso, se non per le stesse ragioni di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, che costituiscono motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di regolarizzazione.

L'eventuale rigetto dell'istanza, per la sussistenza di motivi ostativi o per la mancata integrazione di domande incomplete su sollecitazione dell'ufficio o per la mancata presentazione delle parti il giorno della convocazione per la stipula del contratto di soggiorno, senza giustificato motivo, non dà titolo alla restituzione del contributo forfetario di 500,00 euro già versato e potrà comportare l'espulsione del lavoratore straniero e la contestazione al datore di lavoro degli illeciti penali, amministrativi, tributari e previdenziali accertati e il recupero dei contributi dovuti, salvi i limiti della prescrizione.

Profili sanzionatori

È appena il caso di evidenziare che il periodo di lavoro domestico dichiarato nell'istanza di regolarizzazione deve essere stato effettivamente prestato e che tutte le dichiarazioni contenute nell'istanza devono corrispondere al vero. In caso contrario, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi presenta false dichiarazioni o attestazioni al fine di ottenere l'indebita regolarizzazione di un lavoratore domestico o concorre al fatto, è punito per false dichiarazioni a pubblico ufficiale a norma dell'art.76 del DPR n.445/00.

Se il fatto è commesso mediante contraffazione o alterazione di documenti o con l'utilizzazione di documenti contraffatti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

In caso di omessa regolarizzazione, l'impiego di lavoratori domestici non regolarmente denunciati comporta l'irrogazione della *c.d. "maxi-sanzione per lavoro nero"*, da 1'500,00 a 12'000,00 euro, con la maggiorazione di 150,00 euro per ciascuna giornata di lavoro (art.3, co.3, del D.L. n.12/02, convertito in L. n.73/02, come modificato dall'art.36-*bis*, co.7, del D.L. n.223/06, convertito in L.

n.248/06), ferme restando le sanzioni "minori" previste dalla normativa vigente per ciascuno dei singoli adempimenti omessi.

In virtù dell'espresso dettato normativo, la "maxi-sanzione" potrà trovare applicazione anche nell'ipotesi di assunzione "in nero" di lavoratori extracomunitari "clandestini" (Ministero del Lavoro, 04/07/2007, prot. n.8906), nel qual caso si aggiungerà alle pene previste per l'impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, che attualmente comporta la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa di 5'000,00 euro per ciascun lavoratore irregolarmente occupato (le pene sono state inasprite con il c.d. "decreto sicurezza", D.L. n.92/08, convertito in L. n.125/08, che ha modificato l'art.22, co.12, del D.Lgs. n.286/98).

Potranno inoltre essere punite eventuali ulteriori violazioni di norme poste a tutela "sostanziale" delle condizioni di lavoro minime assicurate a tutti i lavoratori, a prescindere dalla cittadinanza e dall'eventuale situazione di clandestinità, quali ad esempio quelle in materia di orario di lavoro e periodi di riposo o di sicurezza sul lavoro (Ministero del Lavoro, circolare n.12/01).

RIEPILOGO SANZIONI

Chi presenta false dichiarazioni o attestazioni al fine di ottenere l'indebita regolarizzazione di un lavoratore domestico o concorre al fatto, è punito per false dichiarazioni a pubblico ufficiale a norma dell'art.76 del DPR n.445/00

